



# **COMUNE DI DOVADOLA**

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

**SERVIZIO TRIBUTI – ATTIVITA' PRODUTTIVE**

## **DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **regolamento comunale**

- approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04/08/2004;
- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28/11/2008;
- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/01/2009.

## **TITOLO I – DISCIPLINA DEI MERCATI**

### **Capo I – Disposizioni comuni ai mercati**

- Art. 1 Classificazione dei mercati
- Art. 2 Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio
- Art. 3 Riassegnazione dei posteggi
- Art. 4 Spostamenti di posteggio per miglioria
- Art. 5 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi
- Art. 6 Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 7 Ampliamento del posteggio
- Art. 8 Gestione del registro delle presenze maturate
- Art. 9 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio
- Art. 10 Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione
- Art. 11 Disposizioni in materia di subingresso
- Art. 12 Obbligo di esibire l'autorizzazione

### **Capo II – Produttori Agricoli**

- Art. 13 Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art.14 Assegnazione in concessione decennale di posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 15 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

### **Capo III – Disposizioni comuni**

- Art. 16 Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Art.17 Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature
- Art. 18 Coincidenza nello svolgimento di mercati e fiere
- Art. 19 Circolazione nelle aree di mercato
- Art. 20 Durata delle concessioni
- Art. 21 Tassa per la concessione dei posteggi
- Art. 22 Determinazione degli orari
- Art. 23 Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario
- Art. 24 Diritto di accesso agli atti amministrativi
- Art. 25 Ambito di applicazione
- Art. 26 Disposizioni concernenti i singoli mercati
- Art. 27 Norme transitorie per istituzione, modifiche e trasferimenti concernenti i mercati

## **TITOLO II – DISCIPLINA DELLE FIERE**

### **Capo I – Disciplina generale delle fiere**

- Art. 28 Classificazione delle fiere
- Art. 29 Disciplina delle fiere straordinarie
- Art. 30 Assegnazione posteggi in concessione decennale
- Art 31 Assegnazione temporanea dei posteggi
- Art. 32 Gestione del registro delle presenze maturate

- Art. 33 Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio
- Art. 34 Revoca della concessione
- Art. 35 Applicabilità altre disposizioni
- Art. 36 Istituzione in sanatoria di fiere ordinarie
- Art. 37 Ambito di applicazione
- Art. 38 Disposizioni concernenti le singole fiere
- Art. 39 Norme transitorie per istituzione, modifiche e trasferimenti concernenti le fiere

### **TITOLO III – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

- Art. 40 Zone vietate al commercio itinerante
- Art. 41 Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 42 Vendite a domicilio
- Art. 43 Applicabilità altre disposizioni

### **TITOLO IV – SANZIONI**

- Art. 44 Regime sanzionatorio
- Art. 45 Abrogazioni

# TITOLO I DISCIPLINA DEI MERCATI

## Capo I Disposizioni comuni ai mercati

### *Art. 1* Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. I mercati sono così classificati:
  - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
  - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
    - 1) per settori merceologici;
    - 2) per specializzazioni merceologiche;
    - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
  - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
  - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
  - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

### *Art. 2* **Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio**

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato ed in caso di ulteriore parità, procedendo a sorteggio.

2. Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per "dante causa" il soggetto che, per primo, ha ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.
3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltretutto a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
  - a) per incremento del numero di posteggi di un mercato;
  - b) per istituzione di un nuovo mercato;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
  - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
  - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 4
7. Le disposizioni di cui il presente articolo non si applicano alla mera modifica del periodo infra-annuale di validità delle concessioni.
8. Agli effetti delle assegnazioni di cui al presente articolo, valgono, inoltre, le seguenti disposizioni:
  - a) la domanda di assegnazione può riferirsi, ai sensi del punto 2. Lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, anche a posteggi posti su mercati o fiere diversi, mentre, per quanto concerne i posteggi isolati, non può essere indicato, per ogni domanda, più di un singolo posteggio;
  - b) le domande di assegnazione di posteggi posti nell'ambito dei mercati e delle fiere sono riferibili alla generalità dei posteggi disponibili e non verrà tenuto conto di eventuali indicazioni circa l'identificazione del posteggio preferito;
  - c) qualora il mercato o la fiera siano organizzati in settori o specializzazioni merceologiche, le domande di assegnazione debbono obbligatoriamente indicare il settore o la specializzazione prescelta, per ogni singolo mercato o fiera;

d) gli operatori, o loro delegati, che non siano presenti al momento della chiamata, per il giorno e l'ora prestabiliti per l'assegnazione del posteggio, sono temporaneamente collocati fuori graduatoria ed agli stessi è data facoltà di esercitare la scelta del posteggio entro e non oltre i quindici giorni successivi al giorno prestabilito valendo come ordine di priorità, quello meramente temporale determinato dalla presentazione dell'operatore presso gli uffici comunali competenti

### *Art. 3*

#### **Riassegnazione dei posteggi**

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
  - a) trasferimento del mercato in altra sede;
  - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30 per cento dei posteggi complessivi del mercato;
2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
3. In caso di parità fra più operatori valgono i seguenti ulteriori criteri:
  - maggiore anzianità di mercato riferibile al soggetto in attività;
  - maggiore anzianità ininterrotta di attività relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come desumibile dal Registro delle Imprese, riferita all'operatore in attività;
  - sorteggio.
4. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore al 30%, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
5. Gli operatori del mercato sono ordinati:
  - a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;

b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

#### *Art. 4*

#### **Spostamenti di posteggio per miglioria**

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, salvo il caso di istituzione di nuovi mercati per i quali, si applica il comma .
2. Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria di cui al comma 1 è formata dagli operatori titolari di concessione di posteggio nei mercati che hanno svolgimento nell'ambito del comune.
3. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.
4. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
5. L'ora e la sede di svolgimento delle assegnazioni di posteggio per miglioria sono rese note, agli effetti di legge, mediante apposito avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune almeno 15 giorni prima della data prefissata.

Le domande di miglioria possono essere presentate dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.

6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
  - a) al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
  - b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
7. Gli spostamenti per miglioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuate in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, applicandosi in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:
  - a) ordine cronologico di presentazione delle domande;
  - b) maggiore anzianità di mercato.

#### *Art. 5*

#### **Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi**

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. d) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, privilegiando, in caso di ulteriore parità, gli operatori totalmente sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito dello stesso mercato ed in caso di ulteriore parità procedendo a sorteggio.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per "dante causa" il soggetto che, per primo ha ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.
3. Non possono in ogni caso concorrere, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:
  - a) già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato;
  - b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale.
4. La procedura di assegnazione ha inizio secondo gli orari fissati dal Sindaco e non viene in ogni caso attuata più di una volta nell'arco della stessa giornata.

*Art. 6*

**Scambio consensuale dei posteggi**

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, se avvenuto ai sensi del presente articolo.
3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
4. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
  - a) il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
  - b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

*Art. 7*

**Ampliamento del posteggio**



1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
  - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, semprechè l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
  - b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, fermo restando, il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b), l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile, è rimesso, facoltativamente, agli operatori che ne sono concessionari.
3. L'acquisizione, qualora interessi più di un operatore, di un posteggio contiguo ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:
  - a) acquisizione, da parte da parte del soggetto di cui al comma 1, lett. a), del ramo d'azienda atto a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio;
  - b) rinuncia dei titoli acquisiti a favore del Comune, finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, da prodursi contestualmente alla richiesta di subingresso.
4. E' dato atto:
  - a) che l'entità dell' ampliamento complessivamente conseguibile dall' operatore interessato non potrà eccedere, oltreché il limite di cui al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, la superficie del posteggio rinunciato;
  - b) che è ammessa la possibilità, da parte degli operatori interessati, di richiedere al Comune, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento, dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per il Comune stesso.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, lett. a), 3 e 4, si applicano anche nel caso di cessione frazionata del ramo d'azienda, ovvero a favore di due o più operatori titolari di posteggi contigui, ai fini dell'ampliamento degli stessi;
6. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione del posteggio limitrofo, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

*Art. 8*

**Gestione del registro delle presenze maturate**

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi.
2. Il registro delle presenze è aggiornato:
  - a) Alle date del 31 gennaio e del 31 luglio, ai fini dell'assegnazione dei posteggi in concessione decennale;
  - b) Al mercato antecedente, agli effetti dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.
3. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.
4. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.
5. A decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 12 /1999, la mancata presenza per 3 anni consecutivi in un mercato, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 9, commi 3, 4 e 5.

*Art.9*

**Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio**

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano:
  - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
  - b) le assenze maturate sui mercati straordinari.
2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.
3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30°

giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

5. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

6. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.

#### *Art. 10*

##### **Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione**

1. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 /1999, è assegnato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:

a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;

b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:

- l'automatica decadenza dell'assegnazione;

-il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

#### *Art. 11*

##### **Disposizioni in materia di subingresso**

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività semprechè il subentrante abbia provveduto alla presentazione di regolare richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

2. Ai fini dell'ammissione al posteggio da parte del subentrante per atto tra vivi, è richiesta la preliminare presentazione di regolare atto pubblico, comprovante l'avvenuto trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o ramo di azienda, fermo restando il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.

4. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

*Art. 12*

**Obbligo di esibire l'autorizzazione**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

**Capo II  
Produttori agricoli**

*Art. 13*

**Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Qualora il numero di posteggi riservati ai produttori agricoli risulti eccedente rispetto alla percentuale del 2% stabilita all'art. 6, comma 8, della L.R. n. 12 del 1999 e per gli stessi sia stata attivata per tre volte, con esito negativo, la procedura di assegnazione, si procede, fatti salvi i diritti acquisiti, alla soppressione dei posteggi medesimi riservando gli spazi resisi disponibili, nell'ordine:

- a) all'ampliamento dei posteggi riservati ai produttori agricoli e regolarmente concessionari, semprechè i rispettivi concessionari ne abbiano interesse;
- b) alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità del mercato;
- c) all'ampliamento dei posteggi esistenti o all'istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche.

*Art. 14*

**Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. n. 12 del 1999, applicando, nell'ordine i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè rilevate o documentabili dall'interessato;

b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola

2. Ai fini dell' assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, assegnando un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.

3. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.

4. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili e dalle stesse non è dato ulteriore seguito.

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;

b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;

è effettuato sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 3.

6. La concessione decennale del posteggio non è revocabile in relazione alle assenze maturate.

#### *Art. 15*

### **Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi**

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'articolo 14, comma 1.

2. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.

3. La procedura di assegnazione ha inizio secondo gli orari fissati dal Sindaco e non viene in ogni caso attuata per più di una volta nell'arco della stessa giornata.

### **Capo III Disposizione comuni**

#### *Art.16*

### **Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. Il carico e lo scarico delle merci e l'allestimento delle attrezzature di vendita, devono avvenire entro gli orari fissati dal Sindaco.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio competente.
4. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere sul fronte delle corsie purchè ad un'altezza dal suolo non inferiore a due metri, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il transito dei mezzi autorizzati.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
6. E' permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
7. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
8. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.
9. L'uso dei generatori di corrente e delle bombole di gas liquido a qualunque uso destinate è soggetto a preventiva autorizzazione (anche verbale) della Polizia Municipale, semprechè tali attrezzature siano conformi a norme di legge.
10. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello Provinciale, è fissato il calendario dei mercati anticipati o posticipati.
11. Non è ammesso lo svolgimento di mercato nelle seguenti giornate: 1° gennaio, 25 dicembre, S. Pasqua.
12. In caso di rinuncia alla concessione di un posteggio identificabile come box o vano in muratura, gli effetti dell'atto dismissivo si producono soltanto a partire dalla data di effettiva restituzione al Comune della disponibilità del posteggio medesimo, libero da cose.

13. Al servizio di vigilanza igienico-sanitario ed annonaria provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'Azienda U.S.L. e la Polizia Municipale.
14. Ai fini del razionale utilizzo delle aree di mercato e della salvaguardia della sua migliore funzionalità per i consumatori, è data facoltà alla Polizia Municipale, di provvedere al temporaneo spostamento di operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi:
- a) Qualora il numero di operatori presenti sia inferiore al 50% di quelli assegnatari di posteggio in concessione;
  - b) a prescindere dalla soglia di cui alla precedente lett.a) qualora uno o più operatori, vengano comunque a trovarsi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizione del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti.
15. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, avviene, di norma, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
- a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa;
  - b) garantendo all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiori a quello proprio del posteggio di cui lo stesso è concessionario;
  - c) favorendo l'aggregazione spaziale del maggior numero di operatori presenti;
  - d) nell'ambito dei mercati straordinari e di quelli prolungati in quanto ad orario di vendita.

*Art. 17*

**Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature**

1. Gli operatori assegnatari di posteggio sono tenuti all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature, ivi comprese quelle in materia di prevenzione incendi.
2. Ove sia accertato, da parte dei competenti organi preposti alla vigilanza, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, è disposto da parte della Polizia Municipale l'immediata rimozione dell'attività e l'allontanamento dell'operatore salvo che non si possa procedere, nell'immediato, alla effettuazione degli adempimenti richiesti.

*Art. 18*

**Coincidenza nello svolgimento di mercati e fiere**

Qualora vi sia coincidenza nello svolgimento di mercati e fiere interessanti la stessa area, si considera disposta la soppressione del mercato.

*Art. 19*

**Circolazione nelle aree di mercato**

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato, dai mezzi di pronto intervento e degli autorizzati.
2. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi.

*Art. 20*

**Durata delle concessioni**

Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovabili.

*Art. 21*

**Tassa per la concessione dei posteggi**

La tassa per la concessione dei posteggi è determinata con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

*Art. 22*

**Determinazione degli orari**

Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello Provinciale sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 1999.

*Art. 23*

**Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Resta inteso, salvo quanto non sia espressamente stabilito da norme di rango superiore, che il rilascio dei titoli abilitativi sotto il profilo igienico – sanitario, non condiziona il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art.28, comma 2, del decreto legislativo n.114 del 1998 ma, eventualmente, l'esercizio dell'attività.



*Art. 24*

**Diritto di accesso agli atti amministrativi**

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi a ciò legittimati, di accedere:

- a) al registro delle presenze maturate sui mercati;
- b) alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a tenere costantemente aggiornate le planimetrie dei mercati nelle quali siano indicati, per ogni singolo mercato:

- a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- f) la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. Ai sensi dell'art. 28, comma 16 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114, il termine per la formazione del silenzio assenso è fissato al sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento di regolare domanda di autorizzazione.

*Art. 25*

**Ambito di applicazione**

Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alla generalità dei mercati, sempreché compatibili con le disposizioni dettate per i singoli mercati e di cui al successivo articolo 26.

*Art. 26*

**Disposizioni concernenti i singoli mercati**

*Mercato del venerdì:*

1. Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

- a) classificazione: ordinario;
- b) svolgimento: settimanale nella giornata di venerdì;
- c) ubicazione: P.zza Marconi;
- d) orari: come da ordinanza sindacale
- e) superficie complessiva dell'area mq. 808,00;
- f) superficie complessiva dei posteggi mq. 360,00;
- g) ) totale posteggi: n. 10 di cui n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (senza limitazioni di carattere merceologico) e n°. 1 posteggio libero riservato ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a merceologia esclusiva alimentare specie prodotti ittici e in caso di assenza dei suddetti il posto verrà assegnato ad altri operatori presenti alla spunta senza limitazioni di carattere merceologico e n. 1 riservato ai produttori agricoli”;
- h) le caratteristiche del mercato, sono riportate nella planimetria allegato A) al presente regolamento.

*Art. 27*

**Norme transitorie per istituzione, modifiche e trasferimenti concernenti i mercati**

Nel caso intervenissero variazioni concernenti l'organizzazione dei singoli mercati derivanti da nuove istituzioni, modifiche o trasferimenti degli stessi, il precedente art. 26 si intende automaticamente aggiornato sulla base degli atti adottati a seguito di tali variazioni.

**TITOLO II  
DISCIPLINA DELLE FIERE**

**Capo I  
Disciplina generale delle fiere**

*Art. 28*

**Classificazione delle fiere**

- 1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.
- 2. Le fiere sono così classificate:

- a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
  - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
    - 1) per settori merceologici;
    - 2) per specializzazioni merceologiche;
    - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
  - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
  - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori

*Art. 29*

**Disciplina delle fiere straordinarie**

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 32, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.
3. L'effettuazione delle fiere straordinarie può avvenire anche su iniziativa di soggetti privati, mediante presentazione di un progetto in cui debbono essere di norma esplicitati:
- a) Le finalità dell'iniziativa;
  - b) I settori o le specializzazioni merceologiche;
  - c) Le aree richieste e la loro localizzazione;
  - d) Le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
  - e) Il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento.
4. I progetti di cui al presente comma 3, debbono pervenire al Comune almeno 150 giorni prima dello svolgimento previsto per la manifestazione

*Art. 30*

**Assegnazione posteggi in concessione decennale**

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio nell'ambito della stessa fiera ed in caso di ulteriore parità, procedendo a sorteggio.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per "dante causa" il soggetto che, per primo, ha ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.
3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
  - a) per incremento del numero di posteggi della fiera;
  - b) per istituzione di una nuova fiera;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
  - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
  - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 4.

*Art. 31*

**Assegnazione temporanea dei posteggi**

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati:
  - a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
  - b) per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.

2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità ed i criteri stabiliti al punto 4, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, privilegiando, in caso di parità, gli operatori sprovvisti di posteggio nell'ambito della stessa fiera ed in caso di ulteriore parità, procedendo a sorteggio.
3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 2, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, ha ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.
4. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 15 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.
5. Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione e comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella di esposizione della graduatoria, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.
6. Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare, incaricato. L'operatore che, regolarmente convocato, non si presenti alla scelta del posteggio, verrà collocato alla fine della graduatoria.
7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro gli orari fissati dal Sindaco, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore proseguendo nella graduatoria, a partire dal primo di quelli non assegnatari, semprechè presente.

#### *Art. 32*

#### **Gestione del registro delle presenze maturate**

1. E' confermata la validità delle graduatorie, qualora esistenti, all'entrata in vigore della legge n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.
3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n.12 del 1999, la mancata presenza per 3 anni consecutivi in una fiera, comporta l'azzeramento delle presenze maturate sulla base della o delle autorizzazioni in virtù delle quali si era in precedenza effettuata la partecipazione.
5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli operatori titolari di concessione decennale di posteggio nell'ambito della fiera di cui trattasi, ai fini dell'assegnazione, in forma temporanea, del secondo posteggio.

*Art. 33*

**Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio**

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.
2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
3. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un solo socio o il legale rappresentante.
4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

*Art.34*

**Revoca della concessione**

1. La concessione decennale per l'occupazione del posteggio è revocata alla 2a assenza consecutiva ingiustificata nell'ambito di tre manifestazioni consecutive.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 32.

*Art. 35*

**Applicabilità altre disposizioni**

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo I.

*Art. 36*

**Istituzione in sanatoria di fiere ordinarie**

1. Sono istituite, in sanatoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, le seguenti fiere ordinarie:

a) Fiera di Montepaolo

1. Le caratteristiche delle fiere di cui al comma 1, sono successivamente indicate, dall'art. 38.
2. Alle fiere di cui al comma 1 si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti materia di fiere ordinarie.
3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, gli operatori interessati dovranno produrre, unitamente alla domanda, idonea autocertificazione, nella quale sono dichiarate le presenze effettive maturate nelle pregresse edizioni della fiera.
4. L'ufficio competente potrà provvedere alla verifica e al controllo delle stesse e stabilire ogni ulteriore modalità da osservarsi da parte degli operatori in sede di presentazione della domanda e della conseguente assegnazione dei posteggi.
5. A parità di presenze, trattandosi di assegnazione di posteggi in sanatoria, si applicano gli ulteriori criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 1999, intendendosi, per anzianità di mercato, quella decorrente dall'originaria presenza alla manifestazione ed anzianità di azienda quella riferita al soggetto per primo, ha ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.

*Art. 37*

**Ambito di applicazione**

Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alla generalità delle fiere, fatte salve le disposizioni dettate per le singole manifestazioni e di cui al successivo articolo 38.

*Art. 38*

**Disposizioni concernenti le singole fiere**

**Fiera e Sagra del Tartufo**

Caratteristiche:

a) Classificazione: fiera ordinaria;

- b) Svolgimento: terza e quarta domenica di ottobre;
- c) Orari: come da ordinanza sindacale;
- d) Ubicazione: vie del centro storico;
- e) Superficie complessiva dell'area mq. 8.335,00;
- f) Superficie complessiva dei posteggi mq. 2.418,25;
- g) Totale posteggi n. 89 di cui:
  - n. 72 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, n°. 4 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e più esattamente rivenditori di tartufo (senza limitazioni di carattere merceologico unica eccezione viene fatta per la somministrazione di alimenti e bevande) e n. 13 riservati ai produttori agricoli;
- h) le caratteristiche della fiera sono riportate nelle planimetrie Allegati B e C) al presente regolamento.

### **Fiera di Montepaolo**

Caratteristiche:

- a) Classificazione: fiera ordinaria;
- b) Svolgimento: tutte le domeniche del mese di settembre;
- c) Orari: come da ordinanza sindacale;
- d) Ubicazione: colle di Montepaolo;
- e) Superficie complessiva dell'area mq. 580,00;
- f) Superficie complessiva dei posteggi mq. 180,00;
- g) Totale posteggi:
  - n. 9 tutti riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (senza limitazioni di carattere merceologico) ;
- h) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria Allegato D) al presente regolamento.

*Art. 39*

### **Norme Transitorie per istituzione, modifiche e trasferimenti concernenti le fiere**



Nel caso intervenissero variazioni concernenti l'organizzazione delle singole fiere derivanti da nuove istituzioni, modifiche o trasferimenti delle stesse, il precedente art. 38 si intende automaticamente aggiornato sulla base degli atti adottati a seguito di tali variazioni.

### **TITOLO III DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

#### *Art. 40*

#### **Zone vietate al commercio itinerante**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
  - a) in tutto il territorio comunale i giorni di svolgimento dei mercati e delle fiere;
  - b) nelle strade classificate , ai sensi del vigente Codice della strada , nelle tipologie sottoriportate:
    - Strade extraurbane secondarie;
  - c) Lungo tutta la Strada Statale n°. 67;
  - d) nelle seguenti Vie: Piazza della Vittoria, Via Matteotti, Piazza Marconi, Via Roma, Via Carducci, Viale Zauli, Via della Chiusa, Via G. Guerra (fino al n. 15), Via del Canale, Via Garibaldi, Via delle Carbonaie, Via A.R. Biscia, Piazza Battisti, Via T. Marvelli, P.ta del Mercato, Via Fontevicchia, Via Rio Castello, Via D. Alighieri (fino al n. 2), Via XXV Aprile (fino al n. 4), Via Nazionale (fino al n. 9), P.le SS. Annunziata e Via Ospedale;
  - e) Nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali, ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
2. L'ufficio competente predispone una mappa del territorio comunale, da tenere a disposizione di chiunque via abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

#### *Art. 41*

#### **Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante**

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, lett. b) della legge regionale n.12 del 1999, è fatto divieto all'operatore di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo e di sostare nuovamente entro il raggio di m. 300 dalla sosta precedente, fatta eccezione per i prodotti ittici.

*Art. 42*

#### **Vendite a domicilio**

Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

*Art. 43*

#### **Applicabilità altre disposizioni**

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo I.

### **TITOLO IV SANZIONI**

*Art. 44*

#### **Regime sazionatorio**

1. Quando la legge non disponga altrimenti, per le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai procedimenti contravvenzionali di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

*Art. 45*

#### **Abrogazioni**

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

